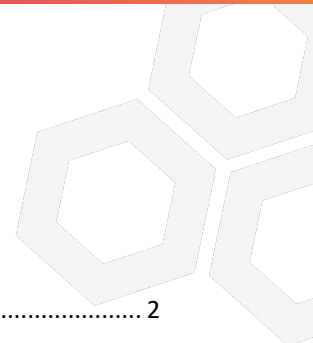


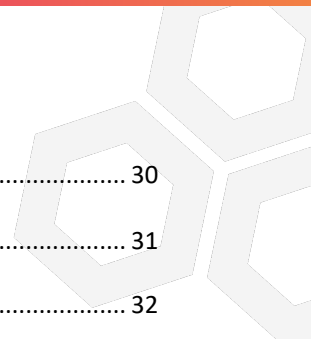
**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.LGS. 231/2001
integrato con l'analisi dei
rischi di Sostenibilità**

Ultimo aggiornamento: Marzo 2026

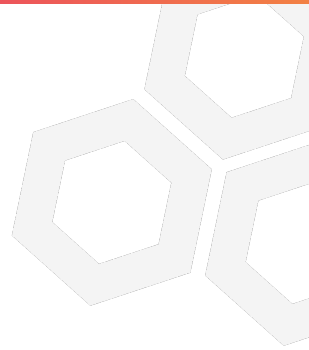
SOMMARIO



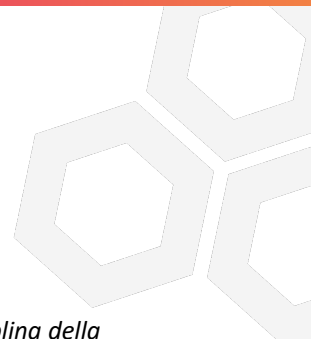
1. <i>Excursus</i> normativo ed estensione del decreto	2
2. Il Modello integrato	15
2.1 Metodologia adottata	15
3. Approvazione del Modello	18
4. Struttura del Modello	18
5. Aggiornamento del Modello	19
6. Il decreto 231/01 e l'istituzione dell'OdV	19
6.1 Organismo di Vigilanza: nomina	19
6.2 Organismo di Vigilanza: cause di ineleggibilità e/o decadenza	20
6.3 Organismo di Vigilanza: i requisiti	20
6.4 Organismo di Vigilanza: i compiti	21
6.5 Organismo di Vigilanza: regole di funzionamento	22
6.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	22
6.7 Gestione delle segnalazioni	23
6.8 Flussi informativi dall'organismo di vigilanza	23
6.9 Il coordinamento con le funzioni aziendali	24
6.10 Le risorse dell'OdV	24
7. Sistema disciplinare	24
7.1 Premessa	25
7.2 Destinatari	25
7.3 Criteri di applicazione delle sanzioni	26
7.4 Misure per i dipendenti	26
7.5 Misure per i dirigenti	29
7.6 Misure nei confronti dei lavoratori autonomi	29
7.7 Misure nei confronti degli amministratori	30



7.8. Violazioni.....	30
8. Formazione e informazione.....	31
8.1 Referenti interni	32
STATO DEL MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI (EX ART 6 D.LGS 231/01)	34
1. Principi di governance organizzativa	35
1.2 Controllo di gestione	36
1.3 Controllo budgetario	37
1.4 Controllo amministrativo contabile e processo di bilancio	37
1.5 Gestione delle risorse finanziarie.....	38
1.6 Gestione delle Risorse Umane.....	38



PARTE GENERALE



Premessa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa dell'ente di *“appartenenza”* che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da:

- i. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- ii. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale *“afflittività”*.

L'applicazione della disciplina può comportare inoltre la comminazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicità.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati* considerati; il sistema prevede inoltre l'istituzione di un *organismo di controllo* interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

1. **EXCURSUS NORMATIVO ED ESTENSIONE DEL DECRETO**

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri* e nella *“Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali”*, introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di enforcement a normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza. Successivamente alla sua promulgazione infatti:

- 1) La Legge n. 409 del 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l'art. 25 *bis* relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati;
- 2) Il D. Lgs. 61/2002, con l'inserimento dell'art. 25 *ter*, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea);
- 3) La legge di ratifica ed esecuzione della *“Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999”* del 27 gennaio 2003 n°21 con l'art 25 *quater*, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico;
- 4) La Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto all'art. 25 *quinquies* i reati relativi alla tratta delle persone;
- 5) La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed *insider trading* (art. 25 *sexies*);
- 6) La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art. 25 *quater.1* che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati correlati alle pratiche di mutilazione degli organi genitale femminile (art. 583 *bis* c.p.);
- 7) La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati

esteri o finalizzati al traffico illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;

- 8) La Legge 123/2007 con l'art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25 *septies* che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 9) Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. 231 del 2007, l'art. 25 *octies*, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale;
- 10) La Legge 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", ha introdotto l'art. 24 *bis*, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati";
- 11) La Legge 94/2009 ha introdotto l'art. 24 *ter* relativo ai "Delitti di criminalità organizzata";
- 12) La Legge 99/2009 ha introdotto l'art. 25 *bis.1* "Delitti contro l'industria ed il commercio" e l'art. 25 *novies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- 13) La Legge 116/2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *decies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";
- 14) Il D. Lgs. 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25 *undecies* "Reati ambientali";
- 15) Il D.Lgs. 109/2012, attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU n.172 del 25-7-2012), ha introdotto l'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- 16) La Legge 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione ha ricompreso tra i reati societari di cui all'art 25 *ter* il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) e di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 28 dicembre 2012;

- 17) La Legge 119/2013 prevede un'aggravante per il delitto di frode informatica (art. 640 *ter* c.p.): "se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti". Si tratta per di più di un'aggravante a effetto speciale, in quanto prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000.
- 18) La Legge 186/2014, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.
- 19) La Legge 68/2015, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha integrato il testo dell'art. 25 *undecies* (Reati ambientali).
- 20) La Legge 69/2015, (Modifica degli artt. 2621, 2622 c.c. e art. 25 *ter*, comma 1 del D. Lgs 231/2001 in materia Disposizioni penali in materia di società e consorzi), che fa emergere due profili nella formulazione del precetto di cui all'art. 2622 che divergono rispetto alla disposizione ex art. 2621, ossia:
 - a. non è richiesto che le comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico siano "previste dalla legge";
 - b. non è altresì richiesto che i fatti materiali non rispondenti al vero, oggetto di esposizione, siano "rilevanti".
- 21) Inserimento, in data 18 ottobre 2016, nell'articolo 25 *quinquies*, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale del reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», mediante l'apposito richiamo all'art. 603 *bis* del c.p.
- 22) Il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto il reato di istigazione di corruzione tra i privati tra i reati di cui all'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01.
- 23) La Legge 179/2017 - "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha previsto, con riferimento al solo settore privato, l'integrazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.
- 24) La Legge 167/2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017", ha previsto l'inserimento tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 quello di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25 *terdecies*).
- 25) Il D. Lgs. 21/2018 ha introdotto alcune fattispecie di terrorismo (art. 25 *quater* D. Lgs 231/01) e il reato di

- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/01).
- 26) Il D.L.105/2019 ha introdotto il reato di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 24 *bis* D. Lgs. 231/01).
- 27) La Legge 39/2019 ha introdotto il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/01).
- 28) La Legge 157/2019 ha introdotto i reati fiscali (art. 25 *quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01).
- 29) Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto il reato di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* D. Lgs. 231/01) ulteriori reati fiscali (art. 25 *quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01), i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 25 D. Lgs. 231/01), nonché il reato di frode nelle pubbliche forniture e il reato di frode a danno del fondo europeo agricolo (art. 24 D. Lgs. 231/01).
- 30) Il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto i delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* D. Lgs 231/01).
- 31) La Legge 22/2022 ha introdotto “Delitti contro il patrimonio culturale” (Art. 25 *septiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001) e “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (Art. 25 *duodevicies*, D. Lgs. n. 231/2001).
- 32) Il D. Lgs. 19/2023 ha introdotto, all’interno “Reati societari” (Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/01), il reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.
- 33) La legge 1372/023, è intervenuta sugli artt. 24 e 25-*octies.1* D. Lgs. 231/01, introducendo tre nuove fattispecie di reato: “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.), “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.) – per l’art. 24 D. Lgs. 231/01 –, “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.) – per l’art. 25 *octies.1* D. Lgs. 231/01 –.
- 34) La Legge 90/2024, oltre ad aver modificato alcune delle fattispecie previste, ha introdotto all’interno dell’art.24-*bis* D. Lgs. 231/01 – “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, due nuovi reati-presupposto: “Estorsione mediante mezzi informatici” (art. 629 co. 3 c.p.) e “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (art. 635-quater.1 c.p.).
- 35) La Legge 112/2024 è intervenuta sull’art. 25 D. Lgs. 231/01 – già modificato in precedenza con l’abrogazione del reato di “Abuso d’ufficio” (art. 323 c.p.) ad opera della Legge 114/2024 – attraverso l’introduzione del reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” (art. 314-bis c.p.).
- 36) Il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 ha modificato il testo dell’art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/01

(Contrabbando) con l'introduzione di un nuovo *corpus* normativo: (Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione), Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele), Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine), Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti), Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti), Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento), Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati), Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati), Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati), Art.87 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato), Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando), Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca).

Sono inoltre stati introdotti nel medesimo 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/01, i reati previsti dal D.lgs. n.504 del 1995: Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici), Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche), Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche), Art. 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche), Art. 44 (Confisca), Art. 45 (Circostanze aggravanti), Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni).

- 37) È stata introdotta una nuova sezione relativa al D. Lgs. 129/2024 ("Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937"), introducendo le fattispecie: art.34 D.lgs. 129/2024 (responsabilità dell'ente), art. 89 regolamento (UE) 2023/1114 (divieto di abuso di informazioni privilegiate), art. 90 regolamento (UE) 2023/1114 (divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate), art. 91 regolamento (UE) 2023/1114 (divieto di manipolazione del mercato).
- 38) La legge 166/2024 ha modificato le fattispecie previste dall'art. 25 – *novies* del D. Lgs. 231/2001 relativo ai "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". In particolare, gli artt. 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies* della L. 633/1941 puniscono ora non solo le contraffazioni dei contrassegni SIAE, ma anche quelle apposte da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.
- 39) La legge 187/2024, ha modificato la fattispecie ex art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998 prevista dall'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" semplificando le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo tra l'altro una gestione telematica delle domande di nulla osta, con la possibilità di apporre firma digitale ai permessi.
- 40) La Legge n. 80/2025 ha modificato la fattispecie (art. 270-*quinqies*.3 c.p., art. 435 c.p. e art. 640 c.p.) previste dall'art. 2-*quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".
- 41) La Legge 82/2025, ha introdotto un nuovo articolo all'interno del catalogo dei reati previsto dal Decreto,

l'articolo 25-undecies "Delitti contro gli animali".

- 42) Il Decreto-legge n. 116/2025 ha introdotto nell'art. 25 – *undecies* "Reati ambientali" alcune fattispecie previste dal D. Lgs 152/2006, nonché alcune fattispecie relative al codice penale.
- 43) Il Decreto Legislativo n. 211/2025 ha introdotto Decreto il nuovo art. 25 *octies.2* "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea".

In ossequio al "principio di legalità" di cui all'art. 2 c.p., il Legislatore ha enucleato un *numerus clausus* di reati per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere (cosiddetti reati-presupposto).

Nel presente paragrafo vengono elencate le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell'Ente, tassativamente previste dal Decreto.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24): *come modificato dalla L. n. 161/2017 in relazione, in particolare, agli artt. 640 comma 2 n.1 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee", 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", 640-ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico", 316-bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche", 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche", art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture", art. 2 L. 898/1986 "Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo" e, come aggiunti dalla L. 137/2023, artt. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti", 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".*

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS): *come aggiunto dalla L. 48/2008 e come modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D. L. 105/2019, in relazione agli artt. 491-bis c.p. "Documenti informatici", 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", 615-quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici", 617-quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche", 617-quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", 635-bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", 635-ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità", 635-quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici", 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse", 640-quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto certificatore di firma elettronica", e all'art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105 "Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" e, come aggiunti dalla L. 90/2024, agli artt. 635-quater.1 c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" e 629*

comma 3 c.p. "Estorsione".

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER): come aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015, in relazione agli art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniera", art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso", art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione", art. 74 D.P.R. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", L. 203/1991 "Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", art. 407, comma 2, lett. A) numero 5) c.p.p. "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25): come modificato dalla L. 190/2012, L. 3/2019 e D. Lgs. 75/2020, in relazione, in particolare, agli artt. 317 c.p. "ConcuSSIONe", 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione", 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio", 319-bis c.p. "Circostanze aggravanti", 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari", 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità", 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", 321 c.p. "Pene per il corruttore", 322 c.p. "Istigazione alla corruzione", 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri", 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite", 314, comma primo c.p. "Peculato", 316 "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" e, come aggiunto dalla Legge n. 112/2024 314-bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili".

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS): come aggiunto dal D. Lgs. 350/2001, modificato dalla L. 99/2009 e dal D. Lgs. 125/2016, in relazione agli artt. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", 454 c.p. "Alterazione di monete", 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate", 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede", 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo", 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata", 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati", 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1): come aggiunto dalla L. 99/2009, in relazione agli artt.

513 c.p. *“Turbata libertà dell’industria o del commercio”*, 513-bis c.p. *“Illecita concorrenza con minaccia o violenza”*, 514 c.p. *“Frodi contro le industrie nazionali”*, 515 c.p. *“Frode nell’esercizio del commercio”*, 516 c.p. *“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”*, 517 c.p. *“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”*, 517-ter *“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”*, 517-quater c.p. *“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”*.

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER): come aggiunto dal D. Lgs. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/2017 e dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in relazione, in particolare, agli artt. 2621 c.c. *“False comunicazioni sociali”*, 2621-bis c.c. *“Fatti di lieve entità”*, 2622 c.c. *“False comunicazioni sociali delle società quotate”*, 2625, comma 2 c.c. *“Impedito controllo”*, 2626 c.c. *“Indebita restituzione di conferimenti”*, 2627 c.c. *“Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”*, 2628 c.c. *“Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”*, 2629 c.c. *“Operazioni in pregiudizio dei creditori”*, 2629-bis c.c. *“Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”*, 2632 c.c. *“Formazione fittizia del capitale”*, 2633 c.c. *“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”*, 2635 c.c. *“Corruzione tra privati”*, 2635-bis c.c. *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, 2636 c.c. *“Illecita influenza sull’assemblea”*, 2637 c.c. *“Aggiotaggio”*, 2638 comma 1 e 2 c.c. *“Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”*, e all’art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019”*.

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER): come aggiunto dalla L. 7/2003, in relazione agli artt. 270 c.p. *“Associazioni sovversive”*, 270-bis c.p. *“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”*, 270-bis.1 c.p. *“Circostanze aggravanti e attenuanti”*, 270-ter c.p. *“Assistenza agli associati”*, 270-quater c.p. *“Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”*, 270-quater.1 c.p. *“Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo”*, 270-quinquies c.p. *“Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”*, 270-quinquies.1 c.p. *“Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo”*, 270-quinquies.2 c.p. *“Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro”*, 270-sexies c.p. *“Condotte con finalità di terrorismo”*, 280 c.p. *“Attentato per finalità terroristiche o di eversione”*, 280-bis c.p. *“Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”*, 280-ter c.p. *“Atti di terrorismo nucleare”*, 289-bis c.p. *“Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”*, 298-ter c.p. *“Sequestro a scopo di coazione”*, 302 c.p. *“Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo”*, 304 c.p. *“Cospirazione politica mediante accordo”*, 305 c.p. *“Cospirazione politica mediante associazione”*, 306 c.p. *“Banda armata: formazione e partecipazione”*, 307 c.p. *“Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”*, art. 1 L. 342/1976 *“Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo”*, art. 2 L. 342/1976 *“Danneggiamento delle installazioni a terra”*, art. 3 L. 422/1989 *“Sanzioni”*, art. 5 D. Lgs. 625/1979 *“Pentimento operoso”*, art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, nonché con rinvio generico, quanto all’individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUARTER. 1): come aggiunto dalla L.

7/2006, in relazione all'articolo 583-bis c.p., "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES): come aggiunto dalla L. 228/2003, modificato dalla L. 199/2016, in relazione, in particolare, agli artt. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 600-bis c.p. "Prostituzione minorile", 600-ter c.p. "Pornografia minorile", 600-quater c.p. "Detenzione o accesso a materiale pornografico", 600-quater.1 c.p. "Pornografia virtuale", 600-quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi", 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni".

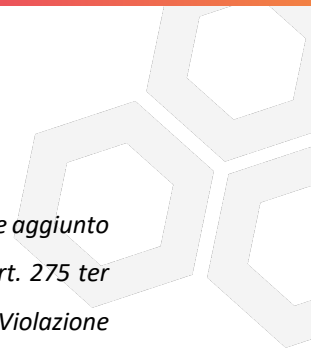
REATI DI ABUSO DI MERCATO E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES E ART. 187-QUINQUIES T.U.F.): l'art. 25-sexies come aggiunto dalla L. 62/2005 in relazione agli artt. 184 D. Lgs. 58/1988 "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate", 185 D. Lgs. 58/1988 "Manipolazione del mercato".
L' art. 187-quinquies T.U.F., in relazione agli artt. 14 Reg. UE 596/2014 "Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate", 15 Reg. UE 596/2014 "Divieto di manipolazione del mercato".

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES): come aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018, in relazione agli artt. 589 c.p. "Omicidio colposo", 590 c.p. "Lesioni personali colpose".

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES): come aggiunto dalla L. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021 in relazione agli artt. 648 c.p. "Ricettazione", 648-bis c.p. "Riciclaggio", 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio".

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1): come aggiunto dal D. Lgs. 184/2021, in relazione agli artt. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti", 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" e 640-ter c.p. "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" " e, come aggiunto dalla L. 137/2023, art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori".

ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1, COMMA 2): come aggiunto dal D. Lgs. 184/2021, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri illecito amministrativo sanzionato più gravemente).



REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART 25 OCTIEIS.2): come aggiunto dal D.lgs. 211/2025 in relazione agli artt. 275 bis "Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, art. 275 ter "Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea", art. 275 quater "Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività", art. 12 comma 1 bis D.Lgs. 286/1998 "Morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina".

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES): come aggiunto dalla L. 99/2009, in relazione agli artt. 171, comma 1 lett. a) bis) L. 633/1941 "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa", art. 171, comma 3 L. 633/1941 "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione", art. 171-bis, comma 1 e 2 L. 633/1941 "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati", art. 171 -ter L. 633/1941 "Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa", 171-septies L. 633/1941 "Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione", 171-octies L. 633/1941 "Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES): come aggiunto dalla L. 116/2009, in relazione all'art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES): come aggiunto dal D. Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.

Lgs. 21/2018, in relazione agli artt. 452-bis "Inquinamento ambientale", 452-quater c.p. "Disastro ambientale", 452-quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente", 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", 452-octies c.p. "Circostanze aggravanti", 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", 733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", artt. 1, 2, 3-bis e 6 della L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione: importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette", art. 137 del D. Lgs. 152/2006 "Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili", art. 256 del D. Lgs. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", art. 257 del D. Lgs. 152/2006 "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee", art. 258 del D. Lgs. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 259 del D. Lgs. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti", art. 260-bis del D. Lgs. 152/2006 "False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti", art. 279 del D. Lgs. 152/2006 "Sanzioni", artt. 8 e 9 del D. Lgs. 202/2007 relativamente all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi in attuazione della normativa europea 2005/35/CE, art. 3 del D. Lgs. 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, dal D.lgs. n.152/2006 introdotti dal D.L. n.116/2025 art. 255-bis "Abbandono di rifiuti in casi particolari", art. 255-ter "Abbandono di rifiuti pericolosi", art. 256-bis "Combustione illecita di rifiuti", art. 259-bis "Aggravante dell'attività d'impresa", art. 256 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", art. 257 "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee", art. 259 "Traffico illecito di rifiuti", art. 258 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", art. 452 septies "Impedimento del controllo", art. 452 terdecies "Omessa bonifica".

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES): come aggiunto dal D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017, in relazione agli artt. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 D. Lgs. 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25- TERDECIES): come aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. 21/2018, in relazione all'art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25- QUATERDECIES): come aggiunto dalla L. 39/2019, in relazione

agli artt. 1 L. 401/1989 "Frodi in competizioni sportive", art. 4 L. 401/1989 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES): come aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020, in relazione all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti", 3 D. Lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", 8 D. Lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", 10 D. Lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili", 11 D. Lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", 4 D. Lgs. 74/2000 [introdotto dal Decreto Legislativo 75/2020] "Dichiarazione infedele", 5 D. Lgs. 74/2000 [introdotto dal Decreto Legislativo n. 75/2020] "Omessa dichiarazione", 10-quater D. Lgs. 74/2000 [introdotto dal Decreto Legislativo n. 75/2020] "Indebita compensazione".

CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES): come aggiunto dal D. Lgs. n. 141/2024, art. 78 "Contrabbando per omessa dichiarazione", art. 79 "Contrabbando per dichiarazione infedele", art. 80 "Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine", art. 81 "Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti", art. 82 "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti", art. 83 "Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento", art. 84 "Contrabbando di tabacchi lavorati", art. 85 "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati", art. 86 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati", art. 87 "Equiparazione del delitto tentato a quello consumato", art. 88 "Circostanze aggravanti del contrabbando" e introdotti dalla D.lgs. n.504/1995, art. 40 "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici", 40-bis "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, art. 41 "Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche", art. 42 "Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche", art. 43 "Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche", art. 45 "Circostanze aggravanti" e art. 46 "Alterazione di congegni, impronte e contrassegni".

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES): come aggiunto con Legge 9 marzo 2022, n. 22, in relazione agli artt. 518-novies c.p. "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali", 518-ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali", 518-quater c.p. "Ricettazione di beni culturali", 518-decies c.p. "Importazione illecita di beni culturali", art. 518-undecies c.p. "Uscita o esportazioni illecite di beni culturali", art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici", art. 518-quaterdecies c.p. "Contraffazione di opere d'arte", art. 518-bis c.p. "Furto di beni culturali", art. 518- quater c.p. "Ricettazione di beni culturali", 518-octies c.p. "Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali".

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES): come aggiunto con Legge 9 marzo 2022, n. 22, in relazione agli artt. 518-sexies c.p. "Riciclaggio di beni

culturali” e art. 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES): come aggiunto con L. n. 82/2025, art. 544-bis c.p. “Uccisione di animali”, art. 544-ter c.p. “Maltrattamento di animali”, art. 544-quater c.p. “Spettacoli o manifestazioni vietati”, art. 544-quinquies c.p. “Divieto di combattimenti tra animali” e art. 638 c.p. “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]: in relazione agli artt. 440 c.p. “Impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”, 442 c.p. “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”, 444 c.p. “Commercio di sostanze alimentari nocive”, 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”, 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”, 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”, 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, art. 517-quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

REATI TRANSNAZIONALI (L. 146 DEL 16 MARZO 2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]: in relazione agli artt. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, art. 74 D.P.R. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, artt. 377-bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, 378 c.p. “Favoreggiamento personale”, 416 c.p. “Associazione per delinquere”, 416-bis c.p. “Associazione di tipo mafioso”.

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 31 MAGGIO 2023, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E (UE) 2019/1937. (D.lgs. 129/2024): art. 34 “Responsabilità dell’ente”, art. 89 regolamento (UE) 2023/1114 “Divieto di abuso di informazioni privilegiate”, art. 90 regolamento (UE) 2023/1114 “Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate” e art. 91 regolamento (UE) 2023/1114 “Divieto di manipolazione del mercato”.

2. IL MODELLO INTEGRATO

MIA s.r.l. (d'ora innanzi MIA, Mia-Platform o la Società) ha elaborato e adottato il presente Modello di Organizzazione e Controllo ispirandosi alle Linee Guida di Confindustria (Giugno 2021), secondo le quali, nel contesto globale in cui si trovano ad operare le aziende oggi, un approccio tradizionale alla gestione dei numerosi obblighi di compliance può comportare una pluralità di processi/informazioni incoerenti, controlli non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività. Al contrario, il passaggio ad una *compliance integrata* potrebbe permettere di: 1) razionalizzare le attività; 2) migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di compliance; 3) facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di *risk assessment* congiunti e la manutenzione periodica dei programmi di compliance.

Alla luce delle suddette indicazioni, MIA ha scelto di redigere ed implementare un Modello 231 integrato, uno strumento di controllo che consente alla stessa di individuare e monitorare con efficienza ed efficacia le aree più rischiose del proprio business, ove cioè la mancanza di specifici presidi espone la Società contemporaneamente non solo a rischi amministrativo-penal, ma anche a rischi di altra natura, strettamente interconnessi ai primi.

In particolare, il Modello 231 implementato da MIA è stato costruito con l'obiettivo di presidiare, in modo integrato, i rischi penali e i rischi "non finanziari" o più comunemente noti come "ESG", ossia attinenti ad aspetti ambientali, sociali e di governance (*Environmental, Social and Governance*).

Grazie a questo approccio innovativo e multidisciplinare, MIA è in grado di:

- prendere consapevolezza di quali siano gli ulteriori rischi connessi alla commissione dei reati-presupposto e individuare le aree di business maggiormente esposte a tali ulteriori rischi;
- implementare presidi idonei a prevenire la commissione di determinate categorie di reato e, allo stesso tempo, creare prassi virtuose nel rispetto dei principi di sostenibilità;
- migliorare il proprio posizionamento strategico e contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (di cui all'Agenda 2030 dell'ONU).

MIA ha intrapreso questa iniziativa nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della Società sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi e ai valori etici ai quali la stessa si ispira, al fine di svolgere la propria attività ai massimi livelli di legittimità, correttezza e trasparenza, creando valore condiviso per tutti i propri stakeholder.

2.1 METODOLOGIA ADOTTATA

Per la costruzione del Modello 231 integrato, MIA ha eseguito attività di *risk assessment* e *gap analysis* congiunti per ogni processo aziendale sensibile.



Al momento dell'analisi dei singoli processi con i rispettivi Responsabili di Processo, sono stati mappati i rischi e i gap sia in relazione alla normativa ex D. Lgs. 231/01, sia in relazione agli aspetti di sostenibilità rilevanti per il core business della Società.

Al fine della configurazione di un Modello idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto 231/01, sono state individuate, con adeguato supporto consulenziale e sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, le fattispecie di reato teoricamente realizzabili nell'ambito aziendale, le aree e i processi a rischio e le modalità con cui i reati possono essere commessi.

È stata effettuata altresì la rilevazione del sistema di controllo in essere attraverso, l'analisi delle procedure, del sistema di controllo interno e della governance in atto e l'analisi del sistema di Sostenibilità presente all'interno delle aree di rischio.

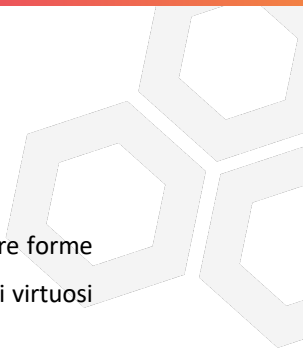
Il Risk Assessment relativo al D. Lgs. 231/01 è stato effettuato utilizzando come modello di riferimento il CoSo Report, che prevede la definizione del Rischio Teorico – dato dalla somma della Probabilità di accadimento della transazione a rischio e dell'impatto di una eventuale manifestazione del rischio – e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno (SCI) in essere in MIA a riduzione del rischio stesso.

Per la mappatura dei rischi di sostenibilità, è stato utilizzato un Modello denominato "Social Responsibility Reputation" (d'ora in poi "Modello SRR"), un modello di misurazione della percezione della sostenibilità dell'azienda da parte dei suoi stakeholder che può essere applicato per: stakeholder engagement, analisi di materialità, pianificazione strategica e risk assessment.

La minor diffusione di tale metodologia rispetto al CoSo Report necessita di maggior dettagli. In particolare:

Le "dimensioni" principali esaminate nel modello sono otto, suddivise a loro volta in sottodimensioni a seconda del settore economico e dell'organizzazione oggetto di analisi:

- 1) *Corporate Governance*: sistema di controllo e di gestione interno che coinvolga gli stakeholder e che garantisca trasparenza e correttezza delle proprie azioni nei confronti di tutti.
- 2) *Ricerca e Innovazione*: competitività attraverso l'innovazione continua di processo, di prodotto e di servizio nonché capacità di prevedere e di adattarsi anticipatamente ai bisogni anche futuri dell'impresa, nel rispetto dei valori etici e delle aspettative degli stakeholder.
- 3) *Impatto ambientale*: integrazione volontaria delle tematiche ambientali ed ecologiche nelle proprie attività e nei rapporti con gli stakeholder garantendo la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nell'interesse delle generazioni attuali e future.
- 4) *Risorse Umane*: concepire le proprie risorse umane come fattore valorizzante e da valorizzare e centrale nell'attività dell'impresa.
- 5) *Stakeholder Engagement*: capacità di interagire con i propri stakeholder e di coinvolgerli nelle scelte e nelle proprie attività, integrando i loro bisogni/aspettative nelle politiche e nei programmi aziendali.

- 
- 6) *Finanza e Sostenibilità*: capacità di conciliare profitto e responsabilità sociale.
 - 7) *Corporate Citizenship*: andare oltre il proprio core business impegnandosi attivamente a realizzare forme di solidarietà che, coerenti con la propria missione, siano in grado di promuovere comportamenti virtuosi all'interno e all'esterno dell'impresa.
 - 8) *IT*: sistemi informatici e digitali che l'impresa adotta per gestire con efficienza i suoi processi.

Gli obiettivi perseguiti per ognuna delle otto dimensioni possono essere ricollegati e allineati anche ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite come segue:

- 1) *Corporate Governance*: Sdgs n. 16,17
- 2) *Ricerca e Innovazione*: Sdgs n. 4,8,9
- 3) *Impatto ambientale*: Sdgs n. 6,7,12,13,14,15
- 4) *Risorse Umane*: Sdgs n. 3,4,5,8,10
- 5) *Stakeholder Engagement*: Sdgs n.17
- 6) *Finanza e Sostenibilità*: Sdg n.8
- 7) *Corporate Citizenship*: Sdgs n. 1,2,9,11,12
- 8) *IT*: Sdg n. 9

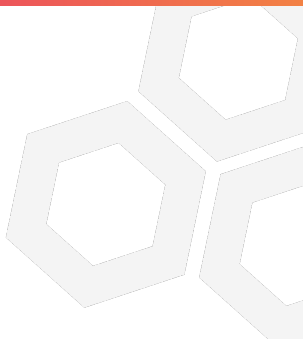
La misurazione dei rischi di sostenibilità di MIA è stata effettuata per processo sensibile grazie all'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi.

In una prima fase, gli aspetti rilevanti sono stati mappati utilizzando criteri valutativi omogenei a quelli utilizzati per il risk assessment 231, in particolare è stato di volta in volta verificato se:

- 1) la tematica esaminata fosse oggetto di una procedura scritta;
- 2) la tematica esaminata fosse nota al Responsabile di Processo intervistato;
- 3) vi fosse evidenza scritta della gestione della tematica;
- 4) la tematica esaminata fosse stata oggetto di certificazioni/riconoscimenti ulteriori/progetti specifici.

In una seconda fase, sulla base delle informazioni raccolte in applicazione dei parametri sopra descritti, la valutazione finale del rischio di sostenibilità di ogni processo aziendale sensibile è stata data (con un valore da 1 a 4) sulla base dei seguenti parametri:

- 1) *Rilevanza*: quanto è rilevante la gestione del processo ai sensi della 231 per la sostenibilità dell'azienda.
- 2) *Sistemi di mitigazione*: come l'azienda sta gestendo le aree di rischio.
- 3) *Danno/impatto*: qual è il rischio se l'azienda non presidia il processo.

- 
- 4) *Probabilità*: quanto è probabile che si verifichi una crisi del processo.

Nel modello organizzativo che segue:

- a) è stato delineato lo schema di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto;
 - b) è prevista l'applicazione dello stesso a tutte le operazioni a rischio effettuate da "soggetti apicali" e/o da loro sottoposti;
 - c) è stato definito il sistema disciplinare interno alla Società per comportamenti non conformi alle prescrizioni del seguente modello;
 - d) sono stati formulati i Protocolli (Procedure Aziendali) in relazione ai processi sensibili ai fini del D.Lgs. 231/01.
-

3. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione.

4. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di MIA si compone di più parti:

- la presente Parte Generale, contenente i richiami essenziali del D. Lgs. 231/01, gli obiettivi del Modello e le sue regole di funzionamento nel contesto della governance organizzativa della Società e dei principi di Sostenibilità;
- il capitolo sulla Governance Organizzativa;
- la Sezione A, riferita ai reati nei confronti della P.A. previsti artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
- la Sezione B, riferita ad alcune tipologie di reati societari richiamati dall'art 25 *ter* del D. Lgs. 231/01 nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
- la Sezione C, riferita ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati all'art. 25 *septies* del Decreto nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
- la Sezione D, riferita ai reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ricettazione e autoriciclaggio richiamati all'art. 25 *octies* del Decreto nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
- la Sezione E, riferita ai delitti informatici, richiamati all'art. 24 *bis* del Decreto nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;

- la Sezione F, riferita ai delitti contro l'industria e il commercio, richiamati all'art.25 bis.1 del Decreto nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
 - la Sezione G, riferita al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato all'art.25 *novies* del decreto nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
 - la Sezione H, riferita ai Reati Tributari, nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
 - la Sezione I, riferita ai Reati Ambientali, nonché agli aspetti rilevanti ai fini della sostenibilità della Società interconnessi con gli stessi;
 - la Sezione L, riferita al Sistema *Whistleblowing*;
 - la Sezione M, riferita alle altre tipologie di reato richiamate dal decreto non configurabili nella realtà di MIA;
 - Allegato 1, il Codice Etico di MIA;
-

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo potrà essere integrato con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza vorrà proporre al CdA per le determinazioni di competenza.

6. IL DECRETO 231/01 E L'ISTITUZIONE DELL'ODV

Il Decreto 231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle persone giuridiche per alcuni tipi di reati commessi da tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto delle stesse. Il Legislatore, però, esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento (art. 6 Decreto 231/01).

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la società possa usufruire dell'esimente prevista dal decreto.

6.1 ORGANISMO DI VIGILANZA: NOMINA

Contestualmente alla prima approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo.

La nomina e i compiti dell'OdV vengono tempestivamente comunicati dalla Società mediante pubblicazione del presente documento (es: rete intranet aziendale) o affissione in un luogo accessibile a tutti.

6.2 ORGANISMO DI VIGILANZA: CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, aziendale e di sistemi di controllo interno.

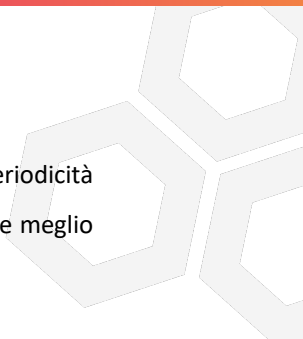
Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di OdV:

- 1) le stesse circostanze riferite agli Amministratori di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- 2) la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- 3) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 4) il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'OdV (es. esistenza di rapporti di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione o apicali della Società; l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, ecc.);
- 5) Qualora nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una delle cause di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il CdA.

6.3 ORGANISMO DI VIGILANZA: I REQUISITI

MIA attua rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- a. l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al CDA. Il requisito dell'autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione all'OdV di compiti operativi rilevanti ai fini 231/01 (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche);
- b. la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare, l'Organismo è dotato di:
 - competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
 - competenze nella organizzazione: sufficiente preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli correlati.
 - competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;

- 
- c. la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, come meglio descritto nello specifico regolamento di funzionamento.

6.4 ORGANISMO DI VIGILANZA: I COMPITI

L'Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione, in osservanza dell'art. 6 del Decreto, ha le seguenti attribuzioni:

- vigilanza sulla effettività del Modello e verifica rispetto all'idoneità ed attuazione di quanto previsto nei presidi di controllo relativi alle aree a rischio di reato. Per poter ottemperare a tali doveri l'Organismo di Vigilanza può stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo;
- verifica periodica dell'adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni ed adeguamenti. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:
 - mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all'attività aziendale;
 - identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
 - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi ed i dipendenti della Società fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari e istituendo specifici seminari di formazione;
 - provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
 - disporre verifiche straordinarie con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante per lo svolgimento della sua attività.

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

È altresì compito dell'OdV:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai

poteri di rappresentanza conferiti al “responsabile”;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all’osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

6.5 ORGANISMO DI VIGILANZA: REGOLE DI FUNZIONAMENTO

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è caratterizzata da un’adeguata formalizzazione con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili.

A tale scopo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell’esercizio della propria azione.

In particolare, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello
- l’attività connessa all’adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- il funzionamento e l’organizzazione interna (ad esempio: modalità di convocazione e *quorum* deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda nello specifico la calendarizzazione delle riunioni, il regolamento dovrà prevedere che l’OdV si riunisca almeno trimestralmente, e comunque, ogni qualvolta sia necessario.

6.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

- Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente all’attuazione del Modello. Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento i responsabili interni devono trasmettere all’OdV informazioni e notizie:
- sostanziali cambiamenti dell’assetto operativo e di governance dell’azienda;
- attuazione del Modello e sanzioni interne irrogate in conseguenza della mancata osservanza dello stesso;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o



attinenti ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;

- operazioni societarie straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;

Inoltre, i responsabili interni devono tenere a disposizione dell'OdV la documentazione inerente:

- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- partecipazione a gare d'appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.
- accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza.

6.7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza di qualsiasi segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello. L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'attività di indagine, è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute, in modo da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni. Tutte le segnalazioni, incluse quelle relative al *Whistleblowing*, devono essere conservate a cura dell'OdV. La società ha provveduto ad attivare appositi canali di segnalazione, pubblicizzati all'interno del proprio sito internet.

6.8 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente al CdA.

Le linee e la tempistica di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti:

- a. su base continuativa direttamente al Presidente per quel che riguarda particolari situazioni a rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento della Società per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- b. su base periodica (almeno annualmente con report scritto) al Consiglio di Amministrazione in merito all'effettiva attuazione del Modello e in particolare:
 - rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, in relazione alle aree di rischio individuate;
 - eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico;
- c. una *tantum* al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di aggiornamento del Modello e della mappatura delle aree a rischio in relazione a:
 - verificarsi di eventi organizzativi/operativi di rilievo;
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda;

- cambiamenti nella organizzazione;
- cambiamenti normativi;
- altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree a rischio cui è esposta la Società;

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento - o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso - a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

6.9 IL COORDINAMENTO CON LE FUNZIONI AZIENDALI

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

6.10 LE RISORSE DELL'ODV

Il CdA assegna all'OdV eventuali risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

L'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il CdA provvede ad assegnargli con cadenza annuale. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, potrà chiedere al CdA, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

Inoltre, l'OdV potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto impiegando le risorse finanziarie assegnate all'OdV.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse, dunque, fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalla contrattazione collettiva applicabile.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle suddette obbligazioni contrattuali.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario del Modello conosca le norme contenute nello stesso, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema disciplinare viene adottato anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), nei casi in cui si ponga in essere una delle violazioni della normativa Whistleblowing prevista dal D. Lgs. n. 24/2003.

7.1 PREMESSA

L'osservanza delle norme del Codice etico e delle prescrizioni contenute nel Modello adottato da MIA deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni dei "Destinatari".

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. e può portare ad azioni disciplinari e/o legali.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice e nel Modello Organizzativo di MIA, oltre alle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

7.2 DESTINATARI

Lavoratori subordinati

Il sistema disciplinare ha quali soggetti destinatari i soggetti legati alla società da un rapporto di subordinazione, tra i quali dirigenti, quadri e impiegati.

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/70, sebbene il decreto stesso non contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare, limitandosi a prescrizioni di carattere generale.

Lavoratori parasubordinati

Il sistema disciplinare è destinato anche ai soggetti legati alla Società da contratti di lavoro "parasubordinato", ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. 10.09.2003 n° 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n° 30", i quali non possono essere sottoposti al potere disciplinare della Società e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari.

Sarà opportuno, quindi, adottare con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice di Comportamento, nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante.

In tal modo, la Società potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello.

Lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti

Il sistema disciplinare deve altresì avere, quali soggetti destinatari, i collaboratori esterni a vario titolo, nonché i soggetti esterni che operano nell'interesse di MIA.

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, è opportuno che si concordino con i propri consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi all'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

Altri destinatari

Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori e tutti i Partners che a vario titolo intrattengono rapporti con MIA.

7.3 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia),
- rilevanza degli obblighi violati,
- entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto,
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica,
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza,
- recidiva.

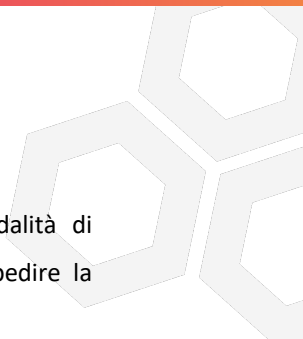
Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, per quanto possibile, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività.

7.4 MISURE PER I DIPENDENTI

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare

- 
- tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01;
- b) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
 - c) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
 - d) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
 - e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
 - f) inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative a: rispetto del Codice Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - g) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.
- b) ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di:
 - violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
 - recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale.
- c) multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
 - reiterate violazioni di cui al precedente punto b), per cui è prevista la sanzione dell'ammonizione scritta;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica in caso di:

- inosservanza dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attestazioni scritte richieste dalla procedura relativa al processo di bilancio;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto c).

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della sanzione descritta comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

- e) licenziamento con preavviso: verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziali, negoziali ed amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231, di cui al precedente punto d).
- f) licenziamento senza preavviso: Verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
 - mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f) la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

* * * * *

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa. La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

7.5 MISURE PER I DIRIGENTI

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell'azienda cui il dirigente appartiene.

7.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore autonomo può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. In particolare, si renderà necessaria l'utilizzazione di un'apposita clausola contrattuale che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.

Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottati da MIA, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo Codice Etico e Modello Organizzativo e Gestionale e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello Organizzativo e di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno dichiararlo ai fini di una

maggior attenzione da parte della società, qualora si addivena all'instaurazione del rapporto.

La clausola anzidetta potrà avere il seguente tenore letterale:

“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti e/o atti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D. Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative, nonché nella stipulazione del presente contratto. Il Collaboratore/Consulente si impegna, oltre a ciò, a rispettare il Codice etico allegato al presente contratto di cui costituisce parte integrante ed essenziale, a vigilare sull'esecuzione del contratto, nonché ad attivare idonee procedure interne al fine di ridurre e, ove occorre possa, eliminare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001”.

Nel rispetto della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge la Società, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore o consulente, potrà:

- a) contestare l'inadempimento al destinatario con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal presente Codice Etico, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente, nonché
- b) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento.

Fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di tre divieti contenuti nel Codice Etico o nel Modello, la Società potrà risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., nonché richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della terza violazione di raccomandazione o della violazione del divieto alla data di comunicazione della risoluzione.

7.7 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico da parte di un Amministratore, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione e al Revisore Unico, affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società nel codice sanzionatorio. Si ricorda che, a norma dell'art. 2392 c.c., gli amministratori sono responsabili verso la società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

7.8. VIOLAZIONI

Ai fini dell'applicazione del Sistema Disciplinare, nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile, costituiscono condotte oggetto di sanzione qualsivoglia azione o comportamento, anche omissivo, posti in essere in violazione del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati da MIA.

L'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione di sanzione prescindono dallo svolgimento e dall'esito di eventuali indagini penali inerenti ai medesimi fatti.

In ossequio al principio di legalità e di proporzionalità tra violazione e sanzione, inoltre, si riporta di seguito una classificazione delle possibili violazioni sulla base di un ordine crescente di gravità:

- 1) violazione del Modello e/o del Codice Etico connessa ad un'area di rischio reato o comunque ad un'attività sensibile;
- 2) violazione del Modello e/o del Codice Etico idonea ad integrare, sul piano oggettivo, uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- 3) violazione del Modello e/o del Codice Etico finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo, è necessario che siano svolti un piano di comunicazione informativa e un piano di formazione interno indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con la Società, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/01.

Piano di informazione interna

MIA si impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Agli apicali in generale, ai dipendenti, alle risorse in outsourcing, ai collaboratori esterni verrà inviata una comunicazione con la quale:

- si informa dell'avvenuta approvazione/aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 da parte del CdA;
- si comunica la nomina dell'OdV;
- si invita a consultare copia dello stesso inviato in formato elettronico o copia cartacea conservata presso la sede della Società;
- si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa.

Piano di informazione esterna

MIA comunica e diffonde il contenuto del Modello ai principali fornitori, consulenti esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente.

A tal fine, si prevede di inserire la seguente clausola contrattuale nei rapporti con consulenti e fornitori in genere di beni e servizi:

Clausola per i contratti passivi

Il fornitore/consulente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte del fornitore/consulente di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello Integrato dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere al fine di prevenire situazioni a rischio di reato.

Il piano di formazione è predisposto dal Resp. People & Culture con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza ed è approvato dal CdA.

I contenuti minimi del piano di formazione sono:

- un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge e del Modello;
- corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- l'informativa nella lettera di assunzione ed un seminario per i neoassunti.

La formazione e il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero agli altri dipendenti, e anche in funzione dell'esistenza e della misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano.

MIA provvederà a rendere noto nel corso di tali attività i contenuti del Modello Integrato, che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere e a contribuire, in relazione al ruolo e alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi e la mancata partecipazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

REFERENTI INTERNI

È designato, in sede di adozione del Modello, un *referente interno* che costituirà il primo presidio dei rischi identificati e conseguentemente il referente diretto dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

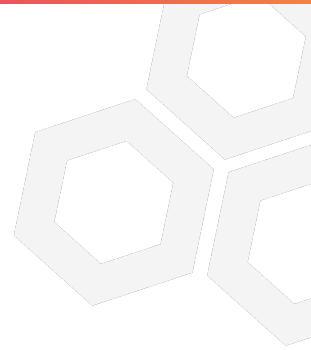
Il Referente interno avrà in generale i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della società e informare l'OdV;
2. proporre, per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
3. informare i Responsabili di Funzione in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
5. comunicare all'OdV le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Referente Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, del seguente tenore:

"Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione Integrato predisposto e diffuso da MIA in adeguamento alla stessa normativa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei doveri che comporta la nomina medesima così come descritto nel modello organizzativo e di accettarne le relative responsabilità. Al riguardo dichiara, altresì, che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate".



**STATO DEL MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED
ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI
(EX ART 6 D.LGS 231/01)**

1. PRINCIPI DI GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale di deleghe, attività e controlli sul quale si innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/01 e l'azione dell'Organismo di Vigilanza (OdV), la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, c.c., compete agli organi delegati (amministratore delegato), nei limiti dei poteri delegati dal CdA, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa.

Il CdA di MIA adempie al suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, conformemente alla missione aziendale e alle strategie stabilite, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite mediante un sistema di sub-deleghe e procure interne o esterne tali da garantire l'efficacia aziendale, nel rispetto della normativa di riferimento.

In tale contesto, adotta politiche delle risorse umane centrate sulla valorizzazione, meritocrazia e responsabilizzazione di dirigenti, quadri e personale dipendente in un ambiente operativo basato sull'assunzione ponderata dei rischi d'impresa e sull'attenzione del management alla rendicontazione, al controllo interno, alla trasparenza informativa, alla conformità a norme e regolamenti e alla sostenibilità.

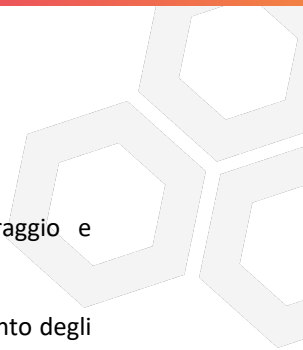
Ciò premesso, il sistema dei poteri operativi della Società nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

- un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto) dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti agli organi delegati e a dirigenti/funzionari nel contesto delle singole aree di business, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito è in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento e dal contenuto formale e sostanziale degli accordi con terzi, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie, dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi e dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

Nella rivisitazione organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01 e al fine di collocare le prescrizioni del Modello in un contesto di massima chiarezza organizzativa, si è avuto cura di verificare che:

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in

- 
- organigramma con esplicite missioni, responsabilità e deleghe assegnate;
 - l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione periodica delle attività svolte;
 - le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
 - a ciascun Responsabile di Funzione competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, il controllo budgetario, la valorizzazione, valutazione e supervisione del personale assegnato, la cura e salvaguardia degli asset gestiti e l'aderenza ai principi del Manifesto della Società.

I poteri e le deleghe assegnati a ciascuno dal Consiglio di Amministrazione della Società sono definiti nel sistema di procure, procure speciali e nelle procedure aziendali. Il CdA ne cura l'aggiornamento in relazione alle evoluzioni aziendali e alla complessità ed evoluzione della normativa di riferimento.

In tale contesto MIA adotta i seguenti principi, processi e strumenti di governo organizzativo aziendale:

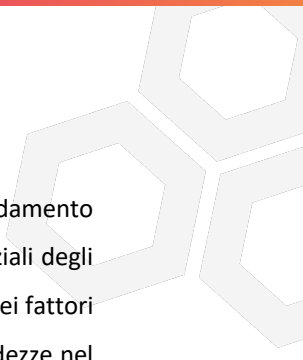
1. procedure di attribuzione dei poteri operativi;
2. sistema di controllo di gestione e budgetario;
3. sistema amministrativo contabile e processo di bilancio;
4. gestione delle risorse finanziarie;
5. politiche di selezione, valorizzazione e gestione delle Risorse Umane.

1.2 Controllo di gestione

Il Sistema di controllo di Gestione (SCG) di MIA costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal management a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile di cui all'art. 2381 c.c.

Nell'adozione del SCG MIA ha considerato quali presupposti per un suo efficace utilizzo i seguenti:

- la corretta definizione degli scenari futuri a supporto delle decisioni strategiche in tema di sviluppo e investimenti;
- la coerenza (congruenza) tra organizzazione aziendale, strategie e risorse umane;
- l'obiettiva valutazione delle performance correnti in relazione agli obiettivi, agli andamenti storici e al budget.
- In tale contesto, il SCG contempla indicatori di performance centrati sui fattori critici di successo e di rischio (KPI ovvero *key performance indicators*) che costituiscono la base quantitativa rispetto alla quale il management misura le prestazioni e assume le decisioni conseguenti per la massimizzazione dei risultati.



I KPI devono possedere un adeguato valore segnaletico, tale da consentire la rapida comprensione dell'andamento dei fenomeni oggetto di osservazione e la tempestiva adozione delle azioni correttive. Caratteri essenziali degli indicatori debbono essere pertanto la rilevanza e la significatività in termini quantitativi, la misurabilità dei fattori e la ragionevole attribuzione dei risultati a funzioni/aree ben determinate, la confrontabilità delle grandezze nel tempo e l'uniformità di definizione dei parametri misurati.

I requisiti del SCG di MIA nel suo complesso sono costituiti da:

- un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del reporting interno,
- la definizione delle dimensioni di analisi e di reporting coerente con l'articolazione delle attività (es. *business unit*) e con le connesse responsabilità interne,
- un'adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni,
- la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del reporting,
- l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali.

1.3 Controllo budgetario

MIA attua il controllo budgetario sui costi di funzionamento della struttura sulla base di una specifica Procedura aziendale del sistema di Controllo di Gestione.

1.4 Controllo amministrativo contabile e processo di bilancio

Con riferimento alle operazioni aventi natura gestionale, il sistema amministrativo-contabile attua (in via informatica o manuale) le rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore, nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere.

È compito della funzione amministrativo-contabile predisporre la bozza di bilancio secondo corretti principi contabili e comunicarla per tempo alla funzione gerarchica superiore (Presidente). La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configurano attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti del CFO, anche in capo alle diverse funzioni, entità e soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nei processi amministrativi, quali, a titolo di esempio:

- le funzioni direttamente coinvolte nelle registrazioni contabili per quanto attiene la completezza e correttezza delle operazioni di competenza;
- le funzioni comunque in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio.

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente alla funzione amministrativa ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione ovvero ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso.

Al fine di garantire la completa e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, MIA adotta la “Procedura di Bilancio”.

1.5 Gestione delle risorse finanziarie

MIA focalizza le sue prospettive di profitto e sviluppo sulla redditività del core business.

A tutela del sistema, dei soci e in generale di tutti gli stakeholders, MIA gestisce le risorse finanziarie sulla base delle relative Procedure.

1.6 Gestione delle Risorse Umane

La gestione delle risorse umane è articolata su processi di selezione, formazione, inquadramento e trattamento economico, inserimento operativo e percorsi di carriera strutturati, formali e visibili. Il personale deve essere gestito con l’obiettivo della crescita professionale di ciascun lavoratore, nel rispetto del principio delle pari opportunità e garantendo la sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro.

Nel complesso, il sistema di Governance organizzativa adottato intende anche assicurare l’osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza richiamati dall’art. 7 comma 1 del decreto 231/01 e l’adozione di misure idonee ex art. 7 comma 3 e prevenire la commissione di illeciti determinata dalle gravi carenze organizzative richiamate dall’art. 13 dello stesso decreto.